

**Protocollo d'intesa tra il Ministero degli Affari esteri e OO.SS., sottoscritto
in data 14 giugno 2004**

**PROTOCOLLO
FRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA PROROGA
DELL'ACCORDO SUI CRITERI RELATIVI AI TRASFERIMENTI
DEL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI DEL 22 MAGGIO
2002 E DEI CONNESSI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI E D'INTESA**

VISTO l'Accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e le Organizzazioni Sindacali sui criteri relativi ai trasferimenti del personale delle Aree Funzionali, sottoscritto il 22 maggio 2002 (d'ora in avanti denominato Accordo);

VISTO il Protocollo Aggiuntivo al predetto Accordo sottoscritto il 22 maggio 2002 (d'ora in avanti denominato Protocollo Aggiuntivo);

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 2 dicembre 2003 (d'ora in avanti denominato Protocollo d'Intesa);

PRESO ATTO del comune impegno delle Parti di avviare al più presto i negoziati per un nuovo Accordo in materia di trasferimenti;

RILEVATA l'opportunità, in attesa di una più ampia negoziazione dell'Accordo e dei predetti Protocolli, di prorogare la vigenza degli stessi per un ulteriore anno;

RITENUTO comunque necessario introdurre alcune limitate modifiche che le parti ritengono indispensabili nell'ambito dei vigenti criteri;

**TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI SI CONCORDA QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1
(Proroga)

L'Accordo, il Protocollo Aggiuntivo e il Protocollo d'Intesa sono prorogati sino al 31 ottobre 2005 e non sono soggetti a proroga tacita in caso di mancato rinnovo alla scadenza.

ARTICOLO 2
(Lista di pubblicità ordinaria 2005)

In deroga all'articolo 8, comma 1 dell'Accordo, la lista di pubblicità ordinaria relativa ai posti-funzione da ricoprire presso gli uffici all'estero nel corso del 2005 verrà diramata entro il 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 3
(Criteri di assegnazione)

Le lettere c) e d) dell'articolo 14, comma 2 dell'Accordo sono sostituite dalle seguenti:

c) servizio prestato in sede classificata come particolarmente disagiata alla data del 31 dicembre dell'anno di diramazione della lista ordinaria. Tale criterio si applica limitatamente alle candidature per posti-funzione che non siano situati in sedi disagiate o particolarmente disagiate.

d) servizio prestato in sede classificata come disagiata alla data del 31 dicembre dell'anno di diramazione della lista ordinaria. Tale criterio si applica limitatamente alle candidature per posti-funzione che non siano situati in sedi disagiate o particolarmente disagiate."

ARTICOLO 4

(Sedi di difficile copertura)

Le norme previste dal Protocollo Aggiuntivo si applicano anche alle sedi interessate da eventi bellici, da gravissime e non occasionali turbative dell'ordine pubblico o da altri eventi straordinari tali da esporre il personale a concreti rischi per la propria incolumità o ad eccezionali disagi.

ARTICOLO 5

(Sedi romane)

L'articolo 4 dell'Accordo non si applica ai posti-funzione presso l'Ambasciata d'Italia a San Marino.

ARTICOLO 6

(Tempi dei movimenti)

L'articolo 11, comma 2 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

"2. Fatte salve particolari esigenze di servizio, la comunicazione al dipendente della data del trasferimento viene effettuata almeno sessanta giorni prima della data stessa."

ARTICOLO 7

(Pubblicità anticipata del posto-funzione)

In deroga all'articolo 2, comma 4 dell'Accordo il termine per presentare la richiesta di messa in pubblicità anticipata del proprio posto anche prima di aver maturato il periodo minimo di servizio continuativo previsto per la sede è fissato al 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui si completa il periodo minimo.

Roma, 14 giugno 2004

Le Parti:

Il Delegato dell'Amministrazione

Il Direttore Generale per il Personale
Amb. Vittorio Claudio Surdo

FP/CGIL – Esteri

FPS/CISL – Esteri

UIL/PA – Esteri

CISAL INTESA

FLP

COFSAL/UNSA-SICISMAE
